

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

(Provincia di Cosenza)

SERVIZIO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE N. 107 del 29/12/2023

OGGETTO: DETERMINAZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2023- PARTE STABILE.

PREMESSO:

- che occorre determinare il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2023;
- che le modalità di determinazione del fondo sono attualmente regolate dall'art. 79 del CCNL del 16.11.2022 ai sensi del D.Lgs. 150/2009 che suddivide tali risorse in:
 - risorse stabili, che presentano la caratteristica di “ *certezza, stabilità e continuità*” e che, quindi, restano acquisite al Fondo anche per il futuro;
 - risorse variabili, che presentano la caratteristica della “ *eventualità e variabilità*” e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo;

1. La **parte stabile** del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente dalle seguenti risorse:

- a) risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21 maggio 2018;
- b) un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018; poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1/01/2021, si applica quanto previsto al comma 5;
- c) risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;
- d) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data.

1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3.

2. Gli enti possono altresì destinare al Fondo le seguenti **ulteriori risorse, variabili** di anno in anno:

- a) risorse di cui all'art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 21.05.2018;
- b) un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;
- c) risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la

relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98, comma 1, lett. c) del presente CCNL; in relazione alla finalità di cui alla presente lettera, le Camere di Commercio possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al D. lgs. n. 219/2016;

d) delle eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.04.1999;

3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziate ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL.

4. Gli enti possono stanziare le risorse di cui al comma 2 lett. b), c) nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale. In ogni caso, ferme le disposizioni di legge in materia, le risorse di cui al comma 2 non possono essere stanziate dagli enti che si trovino in condizioni di dissesto come disciplinate dalla normativa vigente, fatte salve le quote previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni. Gli enti che versino in condizioni di deficitarietà strutturale o che abbiano avviato procedure di riequilibrio finanziario, come definite e disciplinate da disposizioni di legge o attuative di queste ultime, in vigore per le diverse tipologie di enti del comparto, ferma l'impossibilità di procedere ad incrementi delle complessive risorse di cui al periodo precedente, sono comunque tenuti ad applicare tutte le misure di riequilibrio previste dalle suddette disposizioni, anche in ordine alla riduzione o totale eliminazione delle risorse stesse. Per gli enti locali, il riferimento alle risorse di cui al disapplicato art. 15, comma 5, del CCNL dell'1.04.1999, contenuto nell'art. 243-bis del D.Lgs. n. 267/2000, va ora inteso alle risorse di cui al comma 2, lett. c) del presente articolo.

5. Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023. È possibile, in alternativa, computare la quota relativa all'anno 2021 delle risorse di cui al comma 1, lett. b), ferma restando la natura variabile ed una tantum della stessa, nonché le risorse di cui al comma 3, nella costituzione del Fondo anno 2022, qualora la contrattazione di cui all'art. 7 relativa a tale anno non sia stata ancora definita.

6. La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge.

7. Il presente articolo disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 67 del CCNL del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo.

RICORDATO:

- che, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato;

RICHIAMATO l'art. 33, comma 2 del D.L. 30.04.2019, n. 34 (decreto crescita), convertito con modificazioni nella Legge 28.06.2019, n. 58, che prevede l'adeguamento, in aumento o in diminuzione, del limite dell'ex art. 23 del D.Lgs. 75/2017, al fine di garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del Fondo per la contrattazione integrativa, nonché per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018;

RICHIAMATI il DM 17 marzo 2020 e la Circolare Interministeriale 13 maggio 2020, attuativi delle disposizioni di cui al suddetto DL 34/2019, dai quali, tra l'altro, si rileva che il limite iniziale 2016 è fatto salvo qualora il numero dei dipendenti risulti inferiore a quello

registrato in data 31.12.2018, e che pertanto “il predetto limite non è oggetto di riduzione in caso di cessazioni superiori alle assunzioni di personale a tempo indeterminato realizzatesi in vigenza del richiamato articolo 33 del D.L. 34/2019”;

RILEVATO che alle cessazioni di personale dipendente intervenute dal 2018 non hanno fatto seguito altrettante assunzioni per cui il numero del personale in servizio nell'anno 2021 risulta inferiore a quello rilevato al 31/12/2018 e che, pertanto, il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce l'unica base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2021;

CONSIDERATO che si intendono consolidate ai fini del vigente rispetto del limite anno 2016 le seguenti riduzioni operate al trattamento accessorio:

- euro 2.667,66 per somma decurtazioni operate nel quadriennio dal 2011 al 2014;
- euro 4.229,48 per il collocamento a riposo di n. 3 dipendenti nel corso del 2015.

DATO ATTO che il valore della RIA (retribuzione individuale di anzianità) e degli assegni ad personam dei 6 dipendenti cessati nell'anno 2020 è pari ad euro 4.044,27;

DATO ATTO che gli incrementi applicati alle risorse stabili anno 2020 per determinare l'importo unico consolidato di cui all'art. 79, comma 1, lettera a) del CCNL 16.11.2022 sono i seguenti:

- euro 1.913,60 ai sensi dell'art. 67, comma 2, lettera a);
- euro 1.002,39 ai sensi dell'art. 67, comma 2, lettera b);
- euro 4.044,27 ai sensi dell'art. 67, comma 2, lettera c);

DATO ATTO che l'ulteriore incremento da applicare ai dell'art. 79, comma 1, lettera b)) del CCNL 16.11.2022 è di € 1.183,00 (84,50 x 14)

DATO ATTO che mensilmente si procede ad erogare ai dipendenti emolumenti (*indennità di comparto, progressione orizzontale ecc.*) la cui spesa prevista per l'anno corrente in euro 18.102,75 è finanziata con le risorse decentrate stabili;

RICHIAMATI i seguenti atti:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n.24 del 22/08/2023 con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2023;
- la determinazione del SF n.20 del 21/12/2017 con cui è stato quantificato il fondo per le risorse decentrate anno 2016;
- la determinazione del SF n.21 del 21/12/2017 con cui è stato quantificato il fondo per le risorse decentrate anno 2017;
- la determinazione del SF n. 65 del 28/12/2018 con cui è stato quantificato il fondo per le risorse decentrate parte stabile anno 2018;

- la determinazione del SF n. 51 del 22/11/20219 con cui è stato costituito il fondo per le risorse decentrate parte stabile anno 2019;
- la determinazione del SF n. 72 del 30/12/2020 con cui è stato costituito il fondo per le risorse decentrate parte stabile anno 2020;
- la determinazione del SF n. 59 del 29/09/2021 con cui è stato costituito il fondo per le risorse decentrate parte stabile anno 2021;
- la determinazione del SF n.82 DEL 29/12/2022 con cui è stato costituito il fondo per le risorse decentrate parte stabile anno 2022;

TENUTO CONTO che il Fondo per le risorse decentrate 2023, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale;

RITENUTO dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate parte stabile relative all'anno 2023;

VISTI:

il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
 il C.C.N.L. del 21/05/2018
 la legge n. 296 del 27.12.2006

DETERMINA

- 1) DI COSTITUIRE, alla luce di quanto riportato in premessa, il fondo per le risorse decentrate parte stabile anno 2023 nell'importo evidenziato nell'*allegato A)* parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 2) DI EVIDENZIARE che risulta indisponibile alla contrattazione la quota di euro 18.102,75 in quanto relativa alla remunerazione degli emolumenti richiamati in premessa (*indennità di comparto, progressione orizzontale ecc.*) e, pertanto, l'importo disponibile per la contrattazione integrativa è pari ad euro 52.832,04 suscettibile di aggiornamento a seguito di eventuale verifica del procedimento di calcolo eseguito;
- 3) DI DARE ATTO che alla data odierna l'Ufficio Personale ha stimato il numero dei dipendenti in servizio alla data del 31.12.2021 inferiore al numero dei dipendenti in servizio alla data del 31.12.2018;
- 4) di dare atto che, poiché il Comune di Fagnano Castello è sottoposto a procedura di riequilibrio pluriennale, non è possibile prevedere incrementi del fondo di parte variabile, ai sensi dell'art. 79, comma 4 del CCNL 16.11.2022 e pertanto il Fondo è costituito dalla sola parte stabile.
- 5) DI ATTESTARE che la spesa complessiva di cui all'allegato A) incluso oneri riflessi ed IRAP trova copertura finanziaria sui pertinenti capitoli di bilancio anno 2023;
- 6) DI COMUNICARE, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., , ai sensi dell'articolo 7,CCNL 21/05/2018;
- 7) DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune ai sensi dell'art. 21,c.2, del Dlgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario

Dott. Marco De Rito

Risorse stabili previste	
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017	73.132,94
INCREMENTI art. 67 CCNL 21.5.2018	
lett a	1.913,60
lett b	1.602,39
lett c	4.044,27
INCREMENTO art 79 co 1 lett b) CCNL 16.11.2022 (84,50 x 14)	1.183,00
TOTALE	81.876,2
DECURTAZIONI FONDO	
somma decurtazioni quadriennio 2011/2014;	2.667,66
collocamento a riposo dipendenti 2015.	4.229,48
Riduzione per rispetto limite 2016	4.044,27
Somme vincolate per PEO storicizzate e indennità di comparto	18.102,75
Disponibili per la ripartizione	52.832,04